

10 gennaio 2007

L'EUROPA SOCIALE: UN BILANCIO

di Raul Marc Jennar

Prima ancora della firma del Trattato di Roma (1957), l'Europa sociale era considerata un obiettivo sussidiario dell'integrazione europea. Durante i negoziati che avevano preceduto la firma del trattato, si vennero a scontrare due posizioni opposte: quella di coloro che volevano che l'armonizzazione sociale fosse una condizione necessaria per il passaggio alla seconda fase del mercato comune e quella di chi vi si opponeva. Quest'ultima posizione ebbe il sopravvento, anche grazie all'appoggio di Robert Marjolin, vice presidente della delegazione francese durante quei negoziati e sostenitore del CNPF (l'associazione degli industriali francesi). Il Trattato affermerà soltanto che il progresso sociale deve far parte dell'obiettivo generale e che *"un mercato che funzioni in modo armonizzato favorirà l'armonizzazione sociale"*.

L'armonizzazione sociale non è stata più dunque un obbligo nella creazione del mercato comune, poi diventato unico, e ciò ha determinato fino ad oggi il ruolo mediocre attribuito all'Europa sociale nel processo di integrazione, contrariamente alla concezione keynesiana del ruolo del potere politico. Verrà poi sempre rispettata l'opposizione fondamentale dell'UNICE a qualsiasi armonizzazione sociale.

Mai, dopo il 1957, è stato messo in discussione il fatto che il mercato sia l'unica base della costruzione europea. Il mercato è l'unico quadro organizzativo dell'Europa, che esclude qualsiasi altro.

Uno studio esauriente dell'Europa sociale dovrebbe tener conto non solo dei contributi positivi, ma anche degli effetti negativi sulle conquiste sociali nazionali, di molte decisioni nella realizzazione di un mercato interno unico (in particolare le decisioni prese in base all'Atto unico, al Trattato di Maastricht e alla strategia di Lisbona). Ci atterremo qui all'elenco dei contributi positivi.

È importante tener presente che, in generale, tali contributi positivi sono inferiori alle norme in vigore in particolare nei sei paesi fondatori e soprattutto alle norme francesi, ad eccezione della discriminazione sessuale. Hanno invece permesso, in certi casi, di migliorare alcuni aspetti della politica sociale di certi paesi che sono entrati nella comunità a partire dal primo ampliamento.

Partendo da presupposti liberali, qualsiasi iniziativa per l'occupazione ha comportato tali aggressioni nei confronti delle conquiste sociali che non è stato possibile includere alcuna proposta in materia di occupazione nell'elenco dei contributi sociali positivi dell'Unione europea. Nell'elenco non è stata inclusa nemmeno la "responsabilità sociale delle imprese" visto che la retorica europea in proposito non ha dato luogo fino ad ora ad alcun atto giuridico, nonostante tutto l'inchiostro consumato sull'argomento.

A. I GRANDI TESTI

A.1 IL Trattato di Roma (1957): *"Gli Stati membri convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative"* (art. 117). Ci si trova la traccia dell'abbandono dell'armonizzazione sociale come obbligo. Questa sarà il risultato del funzionamento "armonioso" del mercato.

A.2 Il trattato consolidato che istituisce la Comunità europea: le disposizioni sociali sono oggetto degli articoli dal 136 al 145 e il Fondo sociale europeo degli articoli dal 146 al 148.

A.3 La *Carta sociale europea del Consiglio dell'Europa*, detta Carta di Torino (1961). Il miglior testo in proposito, ma è solo una dichiarazione di intenti.

A.4 La *Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali* (1989): una semplice dichiarazione solenne senza alcun valore vincolante. La CES constata: *"Non c'è nessun diritto se non c'è la possibilità di farlo rispettare"*.

A.5 Il *Protocollo sulla politica sociale* allegato al Trattato di Maastricht (1992): un testo che fissa soprattutto le modalità che le autorità europee dovranno seguire per prendere le decisioni in campo sociale. Nel caso in cui, novità, le parti sociali dovessero essere obbligatoriamente consultate prima che venga presentata una proposta di direttiva in materia sociale, L'UNICE, di fatto, acquisisce un diritto di prelazione sul diritto comunitario del lavoro, in quanto è sufficiente che rifiuti di negoziare per raggiungere uno dei suoi obiettivi, soprattutto quando si tratta di deregolamentare. Il sindacalismo di concertazione è ormai completamente rinchiuso nel sistema liberale. Il Trattato di Maastricht conferma la prevalenza della dimensione economica dell'integrazione europea sulla dimensione democratica e sociale. Un anno dopo, il Libro bianco di Jacques Delors su "Crescita, competitività e occupazione" abbandona completamente qualsiasi ipotesi di riduzione collettiva dell'orario di lavoro.

A.6 Il terzo pilastro dell'Agenda di Lisbona (2000): *"modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle risorse umane e lottando contro l'esclusione sociale"* con l'obiettivo di raggiungere un tasso di posti di lavoro del 70% rispetto alla popolazione attiva. Obiettivo contraddetto dalla realizzazione degli altri due pilastri dell'agenda di Lisbona: rafforzamento della flessibilità, delle deregolamentazioni, della concorrenza; prolungamento dell'età pensionabile.

A.7 La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000): un testo in regresso rispetto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), al Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1976), alla Dichiarazione dell' UIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro (1998) e alla Carta di Torino sopra citata.

B. LE DECISIONI, LE DIRETTIVE, I REGOLAMENTI

Sono tre strumenti giuridici vincolanti. Fino al 1999, le prime due cifre indicavano l'anno di adozione, poi le prime quattro cifre. Testo aggiornato al 24.10.2006.

I. DIRITTO DEL LAVORO

- misure speciali relative alla libera circolazione dei lavoratori: direttiva 64/221
- libera circolazione dei lavoratori: soppressione delle restrizioni all'immigrazione interna: regolamento 612/68 e direttiva 68/360
- diritto di stabilirsi nel territorio di uno Stato membro: direttiva 72/94
- applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti che si trasferiscono all'interno dell'Unione: Regolamento 1408 del Consiglio del 1971
- ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi: direttiva 75/129
- obbligo per le aziende siderurgiche di pubblicare alcuni dati relativi all'occupazione: decisione n°187/75
- diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda: direttiva 77/187
- protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro: direttiva 80/987
- obbligo del datore di lavoro di informare per iscritto delle condizioni di lavoro e del rapporto di lavoro: direttiva 91/533
- certi aspetti dell'orario di lavoro: direttiva 93/104
- comitato d'impresa europeo: direttiva 94/45
- statistiche sulla struttura e la ripartizione dei salari: regolamento (CE) n°2744/95
- lavoro distaccato nel quadro di una prestazione di servizio: direttiva 96/71
- lavoro a orario ridotto: direttiva 97/81
- diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda: direttiva 98/50 (modifica la direttiva 77/187)
- ravvicinamento delle legislazioni relative ai licenziamenti collettivi: direttiva 98/59

- statistiche strutturali sui salari e i costi della manodopera, definizione e comunicazione delle informazioni sui costi della manodopera: regolamenti (CE) n°530/1999 e n°1726/1999
- orario di lavoro dei lavoratori marittimi: direttiva 99/63
- lavoro a termine: direttiva 99/70
- alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità: direttiva 99/95
- alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro: direttiva 2000/34 che modifica la direttiva 93/104
- alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante nell'aviazione civile: direttiva 2000/79
- statistiche strutturali sui salari e il costo della manodopera, definizione e comunicazione delle informazioni sui salari: regolamento (CE) n°1916/2000
- diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda: direttiva 2001/23 (sostituisce le direttive 77/187 e 98/50)
- livello minimo di formazione dei lavoratori marittimi: direttiva 2001/25
- statuto di società europea: regolamento n°2001/2157
- incoraggiare la cooperazione tra Stati nella lotta all'esclusione sociale: decisione n°1980/2003, n°1981/2003, n°1982/2003, n°1983/2003, n°16/2004, n°28/2004, n°315/2006,
- alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro: direttiva quadro 2003/88
- indice del costo della manodopera: regolamento (CE) n°450/2003 e n°1216/2003
- libera circolazione dei cittadini: direttiva 2004/38 che modifica le direttive 68/630 e 72/94
- livello minimo di formazione dei lavoratori marittimi: direttiva 2005/45 che modifica la 2001/25
- alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante delle ferrovie: direttiva 2005/47
- statistiche sul costo della manodopera e sui salari: regolamento (CE) n°698/2006
- legislazione sociale dei trasporti su strada: direttiva 2006/22

II. PARITÀ SALARIALE

- parità salariale tra lavoratori uomini e donne: direttiva 75/117
- accesso al mondo del lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e condizioni di lavoro: direttiva 76/207
- previdenza sociale: direttiva 79/7
- creazione di un comitato consultivo sulle pari opportunità: decisione 82/43/CEE della Commissione
- regime professionale di previdenza sociale: direttiva 86/378
- donne che esercitano un'attività indipendente: direttiva 86/613
- congedo maternità o paternità: direttiva 96/34 modificata dalla 97/75
- onere della prova in caso di discriminazione delle donne sul posto di lavoro: direttiva 97/80
- regime professionale di previdenza sociale: direttiva 96/97
- parità delle retribuzioni : direttiva 2000/78
- pari opportunità nell'accesso ai beni e servizi e alla fornitura di beni e servizi: direttiva 2994/113
- programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni a favore delle pari opportunità a livello europeo: decisione 848/2004
- applicazione del principio di pari opportunità salariale: direttiva 2006/54

III. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro: decisioni 74/325 e 74/326
- esposizione al cloruro di vinile monomero: direttiva 78/610
- esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici: direttiva 80/1107

- protezione nel caso di atmosfera esplosiva (grisù): direttiva 82/130
- esposizione al piombo metallico: direttiva 82/605
- esposizione all'amianto: direttiva 83/477
- esposizione al rumore: direttiva 86/188
- protezione nel caso di atmosfera esplosiva (2): direttiva 88/35
- miglioramento dell'informazione nel campo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro: decisione n°88/383 della Commissione
- esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici (2): direttiva 88/642
- miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro (integra e completa le precedenti): direttiva quadro 89/391
- norme minime sul posto di lavoro: direttiva 89/654
- equipaggiamento di lavoro: direttiva 89/655
- attrezzature di protezione individuale: direttiva 89/656
- movimentazione manuale di carichi: direttiva 90/269
- attrezzature con schermo di visualizzazione: direttiva 90/270
- esposizione agli agenti cancerogeni: direttiva 90/394
- esposizione ai raggi ionizzanti: direttiva 90/641
- esposizione agli agenti biologici: direttiva 90/679
- protezione in atmosfera esplosiva (3): direttiva 91/269
- esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici (3): direttiva 91/322
- esposizione all'amianto (2): direttiva 91/382
- lavoro a tempo determinato e lavoro interinale: direttiva 91/383
- assistenza medica a bordo delle navi: direttiva 92/29
- sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili: direttiva 92/57
- segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: direttiva 92/58
- protezione delle gestanti, delle puerpere e delle donne che allattano: direttiva 92/85

- industrie estrattive per perforazione: direttiva 92/91
- industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: direttiva 92/91
- esposizione agli agenti biologici (2): direttiva 93/88
- lavoro a bordo delle navi da pesca: direttiva 93/103
- apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera esplosiva: direttiva 94/9
- protezione dei giovani durante il lavoro: direttiva 94/33
- protezione in caso di atmosfera esplosiva (4): direttiva 94/44
- esposizione agli agenti biologici (3): direttiva 95/30
- attrezzature di lavoro (2): direttiva 95/63
- norme di base relative alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti : direttiva 96/29
- controllo del pericolo di incidenti gravi con sostanze pericolose: direttiva 96/82
- esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici (4): direttiva 96/94
- esposizione agli agenti cancerogeni (2): direttiva 97/42
- esposizione agli agenti biologici (4): direttiva 97/59
- esposizione agli agenti biologici (5): 97/65
- esposizione agli agenti chimici: direttiva 98/24
- protezione in caso di atmosfera esplosiva (5): direttiva 98/65
- criteri armonizzati per la concessione delle dispense previste dall'articolo 9 della direttiva 96/82: decisione 98/433
- salute e sicurezza dei lavoratori marittimi: direttiva 99/63
- esposizione ai rischi di atmosfera esplosiva: direttiva 99/92
- esposizione agli agenti chimici: direttiva 2000/39
- esposizione agli agenti biologici (sostituisce tutte le altre sullo stesso argomento): direttiva 2000/54
- esposizione alle vibrazioni meccaniche: direttiva 2002/44
- esposizione al rumore: direttiva 2003/10

- comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro: decisione 2003/C 216/01 del 22 luglio 2003
- esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni: 2004/37
- esposizione ai campi elettromagnetici: direttiva 2004/40
- lista dei valori limite indicativi di esposizione professionale (modifica delle direttive 91/322 e 2000/39: direttiva 2006/15
- prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi dovuti agli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali): direttiva 2006/25

IV PROTEZIONE SOCIALE

- applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si trasferiscono all'interno della Comunità: regolamento di base (CEE) n°1408/71. Versione consolidata del 5 maggio 2005
- modalità di applicazione del regolamento (CEE) n°1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si trasferiscono all'interno della Comunità, modalità di applicazione: regolamento (CEE) n°574/72. Versione consolidata del 5 maggio 2005
- armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada: regolamento (CEE) n°3820/85
- estensione ai lavoratori autonomi e ai loro familiari del regolamento n°1408/71 relativamente ai regimi di previdenza sociale: regolamento (CEE) n°1390/81
- trasparenza delle misure vigenti relative alla fissazione dei prezzi dei medicinali per l'uomo e loro inclusione nel campo d'applicazione dei sistemi previdenziali: direttiva 89/105
- salvaguardia dei diritti alla pensione complementare dei lavoratori dipendenti ed autonomi che si trasferiscono all'interno della Comunità: direttiva 98/49
- regimi speciali dei funzionari in materia di previdenza sociale: regolamento n°1606/98
- creazione di un comitato della protezione sociale: decisione 2000/436/CE
- creazione di un comitato nel settore delle pensioni complementari: decisione 2001/548/CE
- libretto sanitario europeo:

- decisione n°189 della CASSLM (Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti) del 18 giugno 2003, che sostituisce con il libretto sanitario europeo i formulari necessari all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n°1408/71 e (CEE) n°574/72 relativi all'accesso alle cure sanitarie durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza
 - decisione n°190 della CASSLM, del 18 giugno 2003, relativa alle caratteristiche tecniche del libretto sanitario europeo
 - decisione n°191 della CASSLM, del 18 giugno 2003, relativa alla sostituzione dei formulari E111 e E111B con il libretto sanitario europeo
 - decisione n°197 del 23 marzo 2004 relativa ai periodi transitori
- attività e controllo degli istituti pensionistici professionali: direttiva 2003/41
 - estensione delle disposizioni del regolamento n°1408/71 ai cittadini dei paesi terzi che non sono soggetti a tali disposizioni a causa della loro nazionalità: regolamento (CE) n°859/2003
 - coordinamento dei sistemi di previdenza sociale: regolamento (CE) n°883/2004
 - creazione di un comitato della protezione sociale: decisione 2004/689/CE, in abrogazione della decisione del 2000.
 - legislazione sociale relativa alle attività di trasporto stradale: direttiva 2006/22 e regolamento 561/2006

Esiste un'abbondante documentazione (comunicazioni) della Commissione europea sulle pensioni e sui sistemi previdenziali il cui scopo è, per le prime, di *"promuovere la capacità dei sistemi pensionistici di rispondere ai bisogni e ai cambiamenti della società e di concorrere quindi al miglioramento della flessibilità del mercato del lavoro"* e, per i secondi, di rivedere i sistemi previdenziali come auspicato in occasione dei vertici di Lisbona e di Göteborg. Sappiamo cosa significa.

V. DIALOGO SOCIALE

- accordo quadro tra la Confederazione europea dei sindacati (CES) e il Centro europeo delle imprese pubbliche (CEIP), sulla formazione professionale, la libera circolazione e il libero accesso al pubblico impiego, 1990
- comitato d'impresa europeo: direttiva 94/45
- accordo quadro tra CES, CEIP e UNICE (Unione delle Confederazioni dell'Industria e dei datori di lavori d'Europa) sul congedo parentale, 1995; ha dato origine alla direttiva 96/34
- comitato d'impresa europeo, estensione al Regno Unito: direttiva 97/74

- accordo quadro tra CES, CEIP e UNICE sul lavoro a tempo parziale; ha dato origine alla direttiva 97/81 (sopra citata)
- accordo quadro tra le parti sociali del settore agricolo di raccomandazione per il lavoro dipendente in questo settore, 1997
- comitato di dialogo settoriale destinato a favorire il dialogo tra le parti sociali: decisione 98/500/CE
- accordo tra l'Associazione degli armatori della CE (ECSA) e la Federazione dei sindacati dei trasporti nell'UE (FST) sull'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori marittimi; ha dato origine alla direttiva 99/63 (sopra citata)
- accordo tra le parti sociali sui contatti di lavoro a termine, 1999; ha dato origine alla direttiva 99/70 (sopra citata)
- applicazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante nell'aviazione civile, concluso dall'Associazione delle compagnie europee di navigazione aerea (AEA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), l'Associazione europea del personale navigante tecnico (ECA), l'Associazione europea delle compagnie aeree delle regioni d'Europa (ERA) e l'Associazione internazionale dei charter europei (AICA): direttiva 2000/79
- quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea: direttiva 2002/14
- creazione del vertice sociale tripartito: decisione 2003/174/CE del Consiglio
- accordo tra la Comunità europea delle ferrovie e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti; ha dato origine alla direttiva 2005/47.

VI. FORMAZIONE PROFESSIONALE

- principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale: decisione 63/266
- creazione di un centro europeo di formazione professionale: regolamento (CEE) 337/75
- disposizioni finanziarie applicabili al centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale: regolamento (CEE) n°1416/76
- estensione degli aiuti al riadattamento ai lavoratori in pensione anticipata: decisione n°1006/92
- statistiche sulla formazione professionale in azienda: regolamento (CE) n°1552/2005

- riconoscimento delle qualifiche professionali: direttiva 2005/36 che abroga le direttive 77/452, 77/453, 78/686, 78/687, 78/1026, 78/1027, 80/154, 80/155, 85/384, 85/432, 85/433, 89/48, 92/51, 93/16, 1999/42.

D. IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Questo fondo, creato dal Trattato di Roma, ha lo scopo di "*promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale*".

Nel 2003, gli sono stati attribuiti tre obiettivi generali: la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro, la coesione sociale con un mercato del lavoro che favorisce l'inserimento.

E. FONDAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

Regolamento (CEE) n°1365/75 del Consiglio del 26 maggio 1975 che istituisce una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, modificato nel 1993, 2003 e 2005.

Sito Internet: <http://www.fr.eurofund.europa.eu/>

F. IL FONDO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE

Con quarantacinque anni di ritardo sugli USA, i discepoli neoliberali della Commissione europea hanno proposto la creazione di un Fondo di adeguamento alla globalizzazione per evitare "di indebolire il sostegno dell'opinione pubblica alla liberalizzazione degli scambi e all'apertura dei mercati" e dare un aiuto alle "rare vittime" dell'apertura. Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 2006.

E. VALUTAZIONE

E.1 L'inventario qui presentato potrebbe impressionare se non si facesse il confronto con il resto della normativa comunitaria. In questa prospettiva infatti si capisce che, rispetto a tutto il resto, la politica sociale è una semplice appendice del progetto di mercato unico.

E.2 Le grandi direttive presentate dalla Commissione europea come dimostrazione della realtà dell'Europa sociale – distacco dei lavoratori, licenziamenti collettivi, comitato europeo d'impresa, ecc. - sono oggetto di ben poca sollecitudine, presso la Commissione, se confrontate alle regole di concorrenza. Per cui, ad esempio, la direttiva 2002/14 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, non è mai stata recepita nel diritto nazionale di otto Stati membri. IL commissario responsabile dell'occupazione e degli affari sociali non interviene certo con la stessa insistenza e lo stesso vigore dei suoi colleghi della concorrenza o del mercato interno. Anzi, è proprio questo Commissario a proporre di

sottoporre alle regole della concorrenza i servizi sociali d'interesse generale, tra cui la previdenza sociale!

E.3 Il diritto comunitario non prevede alcuna sanzione nei confronti delle autorità nazionali per far applicare a livello dell'Unione europea i diritti collettivi: il diritto al lavoro, il diritto ad un salario decente, il diritto ad un'indennità di sussistenza, il diritto ad un'indennità di disoccupazione, il diritto ad un salario minimo garantito, il diritto ad una pensione decente, il diritto di sciopero transnazionale.

E.4 Nessuna politica sociale coraggiosa è venuta ad equilibrare la realizzazione del mercato unico realizzato sulla base dell'Atto unico elaborato sotto la direzione di Jacques Delors (1986).

E.5 Si è tanto parlato, durante la presidenza Delors, del dialogo sociale apertosi per sua iniziativa. Ma, se si pensa che, tra le condizioni di lavoro, il dialogo sociale ha trattato solo della moderazione salariale, ci si rende conto che questo dialogo sociale non ha certo affrontato le questioni fondamentali. E i tre accordi quadro a vocazione legislativa, tanto spesso citati (congedo parentale, lavoro a orario ridotto, lavoro a termine), sono ben lungi dall'aver prodotto i risultati previsti. Dal 1999, il dialogo sociale interprofessionale non ha più dato luogo ad alcun accordo che si potesse tradurre in un nuovo strumento giuridico vincolante!

E.6 Il bilancio di più di dieci anni di applicazione della direttiva che creava il comitato europeo d'impresa (1994) è lungi dall'essere soddisfacente, nonostante gli sforzi delle organizzazioni sindacali: la metà delle imprese interessate (che occupano almeno 1.000 lavoratori nell'Unione e 150 in almeno due paesi) non ha ancora un comitato europeo d'impresa; laddove esiste, l'incontro annuale previsto dalla direttiva riduce il comitato a camera di registrazione. L'introduzione dei comitati europei d'impresa non ha assolutamente rimesso in discussione i rapporti di potere all'interno dell'impresa; li ha anzi rafforzati, come spiega un rapporto del comitato economico e sociale europeo.

E.7 Alcune direttive recenti nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro sono di fatto un coordinamento ed un aggiornamento di testi precedenti riveduti per "*Legiferare meglio*", come chiede il programma dell'attuale Commissione. Programma che essa definisce come elemento chiave della competitività. Si tratta di fatto non solo di razionalizzare i testi, ma anche di rivedere al ribasso gli obblighi contenutivi. Il programma "*Legiferare meglio*" non è neutro, fornisce alla Commissione un'opportunità per rimettere in questione tutta la regolamentazione. La direttiva "qualifiche professionali" ne è un esempio, la volontà di rivedere la direttiva "orario di lavoro" ne è un altro.

E.8 L'elenco sopra citato riguarda solo il diritto vincolante. La Commissione ha presentato molte raccomandazioni, comunicazioni, Libri verdi, Libri bianchi sul modello sociale e sulla protezione sociale per reimpostare e modernizzare le norme, per passare dal "welfare state" al "workfare state".

E.9 La strategia di Lisbona, pur se adottata in un periodo in cui in Europa i governi erano in maggioranza socialdemocratici, segna una svolta: la politica sociale non è più un obiettivo in sè. Esiste solo in funzione dei bisogni economici. I diritti sociali sono considerati unicamente se funzionali alle attese del mondo economico. Ad esempio, la salute e la sicurezza non sono più dei diritti, diventano strumenti per fornire operai in buone condizioni di salute. Allo stesso modo viene strumentalizzato il diritto alla formazione continua (come chiedono con insistenza

il MEDEF e l'UNICE). E la Commissione europea non dice altro nella sua comunicazione *"azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona"* [SEC(2005)981] : "Per sfruttare il capitale umano mondiale ed estrarre la ricchezza delle sue conoscenze, la Commissione lavorerà (...) a favore di un quadro comune (...)." È proprio in questo senso che si può interpretare, ad esempio, l'uso che si è fatto della direttiva sulla parità salariale tra uomini e donne che ha permesso nuovamente il lavoro notturno delle donne!

E.10 Troppo spesso si dimentica che il modello sociale in vigore nei singoli stati non è il frutto di un'attività regolare e spontanea dei parlamenti e dei governi. In ogni paese è il risultato del peso sempre maggiore assunto dalle organizzazioni sociali e sindacali. È il risultato delle rivendicazioni in uno scontro permanente con il mondo imprenditoriale. Fintanto che questo scontro, massiccio e sistematico, non sarà portato a livello europeo, L'Europa sociale dipenderà dai rapporti di forza occasionali ed aleatori al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo.